



CITTÀ DI CARMAGNOLA  
Provincia di Torino

# REGOLAMENTO

Del mercato biologico ed ecocompatibile "TERRE DEL BIO"

**Approvato con delibera C.C. n. 122 del 23/12/2006**

## **Introduzione**

Il presente Regolamento si pone l'obiettivo di definire regole volontarie per la gestione ed il funzionamento del mercato "Terre del Bio", che si svolgerà ogni settimana a Carmagnola (TO) e, quindi, i criteri per le verifiche del rispetto delle norme stabilite. Il tutto anche con l'obiettivo di fornire maggiori garanzie e tutele per il consumatore.

Agli effetti del presente Regolamento si intendono:

1. per **prodotti biologici** ( o da agricoltura biologica) quelle produzioni ottenute con metodo di coltivazione, o di allevamento, che stabilisce l'utilizzo solo di sostanze naturali, presenti cioè in natura, escludendo l'uso di sostanze di sintesi chimica ( concimi, diserbanti, insetticidi).

L'allevamento di tipo biologico è quello in cui viene posta, tra l'altro la massima attenzione al benessere degli animali, alimentati con erba, foraggio e cereali biologici, senza l'uso di antibiotici, ormoni o altre sostanze che stimolino artificialmente la crescita o la produzione di latte.

Agricoltura biologica significa, quindi, sviluppare un modello di produzione che eviti lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali, in particolare del suolo, dell'acqua e dell'aria, utilizzando, invece, tali risorse all'interno di un modello di crescita che possa durare nel tempo.

Le produzioni da agricoltura biologica sono definite a livello comunitario del Regolamento CEE 2092/91 e a livello nazionale dal D.M. 220/95 e delle successive integrazioni e modifiche.

Sono da comprendersi ai fini del presente Regolamento anche le produzioni in conversione, ovvero di quelle aziende che, notificate, sono in fase di conversione aziendale, purchè sia

data chiara ed esplicita comunicazione al consumatore in proposito;

2. Per prodotti "naturali e tipiche" quelle produzioni di particolare pregio qualitativo conseguenti ad un impegno di recupero di attività tradizionali e/o di salvaguardia della biodiversità. Tali produzioni devono comunque rispettare i requisiti previsti al precedente punto 1) ( fatto salvo la certificazione) e l'ammissione è demandata all'insindacabile parere del Comitato Organizzatore, nominato con delibera di Giunta Comunale.
3. Per prodotti ecocompatibili tutte le produzioni non alimentari, che devono essere comunque conformi a quanto stabilito nei primi due capoversi del precedente punto 1) circa le materie prime utilizzate e le tecniche di produzione, che devono escludere l'uso di sostanze chimiche di sintesi e devono garantire il basso impatto ambientale. La verifica della rispondenza dei prodotti posti in vendita è affidata all'insindacabile parere del succitato Comitato Organizzatore;
4. Per prodotti del Commercio Equo e Solidale quelle produzioni di importazione dai paesi in via di sviluppo per il tramite di centrali nazionali che siano orientate a promuovere la giustizia sociale ed economica, lo sviluppo sostenibile, il rispetto per le persone e per l'ambiente, attraverso il commercio, la crescita della consapevolezza dei consumatori, l'educazione, l'informazione e l'azione politica.

### **Scopo**

Attraverso questo Regolamento si perseguono i seguenti obiettivi:

- Ampliare le garanzie per il consumatore che acquista alimenti da agricoltura biologica e/o prodotti no food ( tessili, detergenti e cosmetici) e artigianali, rispettosi dell'ambiente, assoggettati a disciplinari standard Aiab o ad altri disciplinari volontari.
- Definire i requisiti minimi che gli operatori devono rispettare.

### **Campo di applicazione**

Il presente disciplinare si applica a tutti i soggetti che partecipano al mercato "Terre del Bio", che si svolge in Carmagnola(TO)il mercoledì di ogni settimana, vendendo alimenti biologici, oppure gli altri prodotti indicati nel presente Regolamento, direttamente al consumatore finale. Tali soggetti operano nel rispetto delle norme cogenti e di quanto esplicitamente stabilito dal Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche e integrazioni.

Sono inclusi coloro che vendono prodotto confezionato da agricoltura biologica direttamente al consumatore finale.

### **Riferimenti normativi**

Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Articolo 1)**

Il Comune di Carmagnola in collaborazione con l'A.N.V.A. - Confesercenti, l'A.I.A.B. Piemonte (Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica), congiuntamente organizzano e gestiscono il mercato periodico avente per tema la commercializzazione dei prodotti

"Biologici, naturale ed ecocompatibili" anche provenienti dal circuito del mercato equo e solidale di cui in premessa.

La Giunta Comunale ai fini del presente Regolamento nomina il Comitato Organizzatore di cui faranno parte: un rappresentante dell'A.N.V.A. - Confesercenti, un rappresentante A.I.A.B. Piemonte / Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica) un rappresentante del Comune di Carmagnola, un rappresentante del Comando di Polizia Municipale del comune Carmagnola;

Al Comitato Organizzatore potranno essere ammesse, anche successivamente, associazioni e/o organizzazioni che condividano lo spirito del presente progetto.

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle attività di vendita.

## **Articolo 2)**

### **Aree e Settori :**

Il mercato comprende i seguenti settori generali di attività:

- 1) **Commercio**
- 2) **Somministrazione**
- 3) **Spettacolo**
- 4) **Informazione**

Possono essere altresì proposti, forniti da enti pubblici o privati, servizi diversi quali: intrattenimento, spettacolo, assistenza, consulenza, ecc..

## **Articolo 3)**

### **Posteggi aree e relative misure**

Di massima le misure dei posteggi sono in moduli di mt. 4.00 di fronte, mt. 2.00 di profondità.

Compatibilmente con le possibilità e comunque previa richiesta scritta, motivata da parte degli interessati, potranno essere concessi spazi di dimensioni più ampie di quelle previste.

Il Comune può rilasciare autorizzazioni stagionali e temporanee - queste ultime esclusivamente se hanno natura strumentale ed accessoria rispetto alla tematicità del mercato.

L'accoglimento delle domande è subordinato all'accettazione del Regolamento, mentre l'assegnazione degli spazi avverrà in ordine ad una graduatoria redatta dal Comitato Organizzatore sulla base delle domande pervenute, assumendo a riferimento anche i criteri stabiliti dalle vigenti norme in materia di commercio su Aree Pubbliche e le eventuali indicazioni dell'Amministrazione Comunale.

Qualora nel giorno di mercato risultassero posteggi liberi o comunque non assegnati entro l'orario stabilito, verrà effettuata un'assegnazione in favore di soggetti legittimati all'esercizio dell'attività nel rispetto e nell'ordine del registro della graduatoria di spunta in cui sono annotate - a cura del Comitato Organizzatore - le presenze e le assenze degli operatori partecipanti al mercato in oggetto.

## **Articolo 5)**

### **Merceologie**

Ad ogni posteggio sarà assegnata una precisa merceologia di vendita, conformemente al progetto di istituzione del mercato. Ogni operatore è tenuto al rispetto delle merceologie assegnate.

## **Articolo 6)**

### **Quota di partecipazione**

Le quote di partecipazione sono stabilite in Euro 25,00 per modulo di mt. 4x2, con esclusione della TARSU, che sarà addebitata direttamente all'assegnatario del posteggio.

## **Articolo 7)**

### **Rinuncia**

La rinuncia alla partecipazione al mercato da parte dei soggetti ammessi, non comporta la restituzione della quota versata, se non in casi di impossibilità documentata nei modi e nei termini che saranno indicati dal Comitato Organizzatore. In ogni caso l'operatore assegnatario di posteggio, che per motivi diversi, non può partecipare al mercato per il giorno di riferimento, è tenuto a darne comunicazione al Comitato organizzatore o al Comune con qualsiasi mezzo entro le ore 12.00 del venerdì antecedente la data di svolgimento del mercato.

In caso di mancata comunicazione, all'operatore viene conteggiata l'assenza ai fini della decadenza dal posteggio.

## **Articolo 8)**

### **Divieto di cessione dell'autorizzazione**

E' fatto divieto di cedere, o locare, anche solo temporaneamente, l'autorizzazione e l'attività di vendita presso il mercato in questione.

## **Articolo 9)**

### **Assistenza, vigilanza**

Il Comitato Organizzatore in collaborazione con il Comando di Polizia municipale del Comune di Carmagnola, predispone un servizio di vigilanza e di assistenza con propri incaricati per giorno di mercato. Le stesse avranno competenza su aree comuni del mercato e presiederanno al normale svolgimento dell'attività mercatale, all'annotazione delle presenze e delle assenze nell'apposito registro.

## **Articolo 19)**

### **Furti e incendi**

I banchi degli operatori saranno sorvegliati a cura degli stessi, non assumendosi il Comitato Organizzatore e il Comune di Carmagnola alcuna responsabilità in ordine a furti, incendi o qualsiasi altro evento che

coinvolga l'operatore stesso, le sue installazioni, le sue merci, nonché le sue responsabilità verso i terzi.

#### **Articolo 11)**

##### **Disciplina generale**

Tutti i partecipanti al mercato, sono tenuti al rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, del presente regolamento, delle disposizioni eventualmente impartite dal Comitato Organizzatore e della Polizia Municipale.

E' comunque rigorosamente vietato danneggiare, insudiciare, deteriorare qualsiasi attrezzatura, installazione, arredo, sia pubblico che privato, compreso il suolo e l'ambiente circostante e comunque tenere un comportamento non decoroso e ciò ad insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore.

Ogni violazione, oltre ad essere perseguita a termine di legge dalle forze incaricate dell'ordine pubblico, darà luogo all'allontanamento dal mercato e all'eventuale richiesta di risarcimento danni.

Gli operatori, inoltre, dovranno.

- a) Rispettare quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di agricoltura biologica.
- b) Accettare i controlli dell'organismo di controllo incaricato da AIAB durante le manifestazioni.
- c) Accettare le prescrizioni del Comitato Organizzatore, o di altro organismo accreditato incaricato dal Comitato organizzatore, formalizzate all'atto del controllo, al fine di conformarsi alla normativa comunitaria, nazionale, nonché a quanto previsto dal presente regolamento.
- d) Accettare le sanzioni stabilite dall'organizzazione della manifestazione.

#### **Articolo 12)**

##### **Orario - operazioni di carico / scarico**

Il carico e scarico delle merci deve concludersi prima delle ore 7.30 ed iniziare dopo le ore 13.00.

Ogni deroga dovrà essere preventivamente comunicata e concordata con il Comitato Organizzatore.

#### **Articolo 13)**

##### **Operazioni di pulizia**

Gli operatori devono mantenere pulito il suolo nella parte sottostante al banco e nell'area di influenza del posteggio, sia durante l'occupazione che all'atto della rimozione del banco stesso.

I rifiuti di qualsiasi genere - durante l'orario di lavoro - devono essere posti in contenitori adatti, collocati dietro o sotto i banchi. Alla rimozione del banco il commerciante è tenuto a conferire i rifiuti negli appositi contenitori disposti dall'Amministrazione ovunque collocati. In ogni caso a fine mercato il posteggio deve essere libero da merci e cose, da ingombri o da oggetti di qualsiasi natura.

#### **Articolo 14)**

##### **Sanzioni**

Per le violazioni alle norme del presente regolamento, si applicano a carico del trasgressore, le sanzioni previste dall'articolo 29 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 oltre che dalla Legge 24 Novembre 1981 n. 689 e S.M.I.

#### **Articolo 15)**

##### **Norme Igienico - Sanitarie**

Gli operatori che commercializzano o somministrano prodotti alimentari, sono tenuti ad effettuare le attività di autocontrollo previste dal D.L. 155/97.

I "banchi temporanei" ed i "negozi" "mobili" adibiti alla vendita o somministrazione, debbono avere i requisiti previsti dall'ordinanza ministeriale del 03 Aprile 2002.

#### **Articolo 16(**

##### **Decadenza - Revoca - Sanzioni**

La decadenza dal diritto di partecipazione al mercato avverrà nei seguenti casi:

1. Mancata partecipazione al mercato senza giustificato motivi per due volte;
2. Mancato pagamento degli importi previsti a carico degli operatori;
3. Vendita di prodotti non previsti dal presente Regolamento o non previsti per il posteggio assegnato;
4. Mancato rispetto del presente regolamento;
5. Mancato rispetto delle normative vigenti in materia di vendita di prodotti alimentari e di commercio su aree pubbliche;

Le motivazioni per l'esclusione saranno accertate dal Comitato organizzatore e comunicate all'Amministrazione Comunale da parte del Comitato organizzatore. L'eventuale ricorso avverso il provvedimento di decadenza non né comporta la sospensione ed il posteggio potrà essere assegnato ad altro operatore, se pur in via provvisoria. Autorità competente ad esaminare un eventuale ricorso, è il Responsabile della Ripartizione Commercio - Polizia Amministrativa.

## NON CONFORMITA' E SANZIONI

Non conformità	(*)	Azione
Vendita di prodotto che non presenta i requisiti di conformità (viene venduto come bio ma in realtà non lo è);	<b>G</b>	Rimozione immediata del o dei prodotti non conformi; Sospensione temporanea dell'attività; Denuncia all'OdC dell'operatore della NC; Denuncia all'Autorità competenti;
Mancata identificazione e/o separazione (nel caso di eventi misti) dei prodotti sul banco vendita;	<b>G</b>	Sospensione temporanea nell'attività dell'operatore;
Assenza del certificato di conformità	<b>L</b>	Richiamo e richiesta di Azioni Correttive; Se l'operatore si dimostra recidivo: Sospensione temporanea dell'attività;
Irregolarità sull'etichettatura;	<b>L</b>	Rimozione immediata del o dei prodotti con etichette non conformi; Eventuale denuncia all'OdC dell'operatore della NC rilevata;
Gravi infrazioni circa le modalità di presentazione del prodotto al pubblico e l'etichettatura;	<b>G</b>	Sospensione temporanea dell'attività; Denuncia all'OdC dell'operatore della NC; Denuncia alle Autorità competenti;
Infrazioni ripetute, mancanza di disponibilità ai controlli, mancate applicazioni delle Azioni Correttive;	<b>G</b>	Sospensione temporanea dell'attività; Denuncia all'OdC dell'operatore della NC; Denuncia alle Autorità competenti;
Vendita di prodotti sfusi da agricoltura biologica senza il possesso della necessaria certificazione (operatori non controllati);	<b>G</b>	Denuncia alle Autorità competenti; sospensione dell'attività fino al necessario adeguamento;

(\*) **G= Irregolarità Grave L=Irregolarità Leggera**

**Articolo 17)**

**Sostituzione degli operatori**

In caso si registrassero rinuncie, oppure decadenze, si procederà al reintegro dei posteggi attingendo dalla graduatoria disponibile.

**Articolo 18)**

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento valgono i regolamenti comunali, le norme e le leggi vigenti oltre alla normale regola del buon senso.